



Ns. riferimento: wet
3003 Berna, luglio 2020

Informazione di settore 07/2020

Nella presente pubblicazione troverete informazioni utili e importanti in merito al ricalcolo annuale dei limiti di categoria, all'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ e all'attuazione delle disposizioni vigenti dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne).

Revisione totale annuale dell'OEEA

I dati di base dell'etichetta Energia vengono aggiornati e ricalcolati dal DATEC ogni anno. Inoltre, vengono verificati anche i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria e le emissioni di CO₂ derivanti dai processi preliminari, adeguandoli alle nuove conoscenze della scienza e della tecnica e agli sviluppi internazionali.

Le modifiche più importanti dei dati di base

Sono state introdotte modifiche per l'**energia elettrica**, poiché il mix di energia elettrica fornito è stato ricalcolato sulla base dei dati disponibili più attuali. Ora esso contiene una quota più contenuta di elettricità importata e di vettori energetici non verificabili. Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica ammontano ora a 73 g/kWh (a titolo di confronto: 128 g/kWh nel 2019) e l'equivalente benzina per l'energia primaria a 0,17 l/kWh (a titolo di confronto: 0,19 l/kWh nel 2019).

Anche alla voce **idrogeno** sono state adottate modifiche ai valori, visto e considerato che attualmente la composizione del mix di idrogeno alle stazioni di servizio svizzere contiene una maggiore quantità di elettricità prodotta dalle centrali idroelettriche. Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica ammontano ora a 79 g/m³ (a titolo di confronto: 114 g/m³ nel 2019) e l'equivalente benzina per l'energia primaria a 0,62 l/m³ (a titolo di confronto: 0,65 l/m³ nel 2019).

Emissioni medie di CO₂

Dal 1° gennaio 2020, la media delle emissioni di CO₂ non viene più indicata sull'etichetta Energia. Si deve tuttavia continuare a indicare il valore nei listini prezzi e nei configuratori online. Per il 2020 il valore era rispettivamente di 174 g/km (misurato secondo il sistema WLTP) e di 142 g/km sulla base dei valori NEDC. Per il 2021 sarà invece di **169 g/km (WLTP)** e **136 g/km (NEDC)**. Questi valori sono calcolati in base alle automobili immatricolate per la prima volta in Svizzera tra il 1° giugno 2019 e il 31 maggio 2020.

Entrata in vigore & fase transitoria

La OEEA riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. Come ausilio per il calcolo delle categorie di efficienza energetica, è stato messo a punto un documento Excel nel quale, una volta inseriti i necessari parametri, sarà possibile calcolare le categorie di efficienza energetica. Il documento è disponibile all'indirizzo: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili.html>

Le etichette Energia 2021 potranno essere allestite sulla base del modello pubblicato sul sito dell'UFE a partire da fine agosto. In questo modo si garantisce al settore tempo a sufficienza per l'aggiornamento della documentazione per la vendita:

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili/allestire-etichetta-energia.html>



Link

Troverete ulteriori informazioni nei seguenti documenti:

- Testo dell'ordinanza (in tedesco):
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/62054.pdf>
- Rapporto EBP (disponibile solo in tedesco):
<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili.html>

Nuovo valore WLTP

Sull'etichetta Energia 2020 per i veicoli WLTP viene indicato un obiettivo WLTP provvisorio di 115 g CO₂/km; questo valore deve figurare anche sul listino prezzi e sul configuratore online. Attualmente è in corso la consultazione concernente l'ordinanza sul CO₂. Se l'ordinanza riveduta con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ proposto di 118 g/km entrerà in vigore come previsto, questo valore verrà indicato anche sull'etichetta Energia a partire dal 2021; dal 1° gennaio 2021 dovrà pure essere rappresentato nel listino prezzi e nel configuratore online.

Attuazione delle prescrizioni dell'ordinanza sull'efficienza energetica

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore nuove prescrizioni in materia di etichettatura dei veicoli, disciplinate nell'allegato 4.1 dell'OEEne. Le novità sono già state messe in opera da numerosi attori di mercato. A riguardo desideriamo attirare nuovamente la vostra attenzione su alcuni punti fondamentali.

Visibilità delle indicazioni nella pubblicità

Le prescrizioni in merito alle indicazioni nella pubblicità sono state ridimensionate nel corso dell'ultima revisione e si limitano ora al consumo, alle emissioni di CO₂ e alla categoria di efficienza energetica (sia nel testo che nella rappresentazione grafica). Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile secondo il punto 5.2 dell'allegato 4.1 OEEne. Le disposizioni non sono rispettate, se ad esempio i caratteri sono troppo piccoli oppure se il contrasto dallo sfondo non è sufficientemente chiaro.

Rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica

Oltre alle indicazioni in forma testuale, dal 1° gennaio 2020 le categorie di efficienza energetica vanno rappresentate graficamente con una scala a colori. Per la rappresentazione grafica va utilizzato un modello di base ufficiale, disponibile su Internet all'indirizzo www.energieetikette.ch. Non sono ammessi altri modelli o modifiche della grandezza dei caratteri.

Le dimensioni della rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica sono disciplinate al punto 5.3 allegato 4.1 OEEne. Le prescrizioni da rispettare sono le seguenti:

- larghezza e lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm;
- occupare almeno l'1 per cento dell'intera superficie pubblicitaria.

Entrambe le prescrizioni devono essere rispettate; non è sufficiente rispettarne una sola.

Se sono raffigurati più veicoli, occorre una rappresentazione grafica delle categorie di efficienza per ogni veicolo oppure deve essere garantita un'attribuzione univoca della categoria di efficienza.

Completezza delle indicazioni

A seconda del campo di applicazione, le indicazioni devono essere fornite in maniera completa. La tabella sinottica allegata offre una panoramica delle prescrizioni in tal senso. Se ad esempio in un annuncio di vendita vengono fornite indicazioni sul consumo o sulle emissioni di CO₂, malgrado non vi sia un obbligo secondo la OEEne, queste indicazioni devono essere complete. Non sono ammesse indicazioni incomplete, come ad esempio la sola menzione dei consumi e delle emissioni di CO₂.

Link

Per ulteriori informazioni:

- Informazioni di settore 10/2019 e opuscolo PBV:
<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/efficienza/mobilita/automobili.html>
- Testo dell'ordinanza OEEne: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162950/index.html>

ALLEGATO – Tabella sinottica concernente le prescrizioni in base al campo di applicazione

<u>Automobili</u>	consumo di energia (durante la guida)	equivalente benzina	emissioni di CO ₂ (durante la guida), incl. quota con incidenza sul clima	emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità	obiettivo di emissioni di CO ₂	media di emissioni di CO ₂	categoria di efficienza energetica A - G	rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica
Pubblicità	X		X				X	X
Annunci di vendita	X		X				X	X
Listini prezzi	X	X	X	X	X	X	X	
Configuratori online	X	X	X	X	X	X	X	X

<u>Autofurgoni e trattori a sella leggeri</u>	consumo di energia (durante la guida)	equivalente benzina	emissioni di CO ₂ (durante la guida), incl. quota con incidenza sul clima	emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità
Pubblicità	X		X	
Annunci di vendita	X		X	
Listini prezzi	X	X	X	X
Configuratori online	X	X	X	X